

Regolamento AVO Terracina

Articolo 1 (Premessa)

1. L'Associazione Volontari Ospedalieri di Terracina svolge la propria attività presso le locali strutture socio-sanitarie, previa stipulazione di regolare convenzione con le A.S.L. o i Comuni interessati, ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole parti contraenti.
2. L'A.V.O. Terracina espleta la propria attività a mezzo di volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati.
3. L'A.V.O., ferma restando la sede in Terracina, può svolgere l'attività anche in Comuni limitrofi, istituendovi possibilmente una Sezione, a condizione che in detti Comuni non esista già una A.V.O. e sempre previa convenzione con i competenti Enti e istituzioni.
4. Ove in detti Comuni in futuro dovesse essere costituita una A.V.O. locale, l'attività della A.V.O. Terracina cesserà.
5. L'A.V.O. Terracina curerà, direttamente o a mezzo delle A.S.L. o Comuni interessati, l'assicurazione degli operatori (tirocinanti, soci) a norma di legge, pur restando chiaro il presupposto che tra i predetti operatori e l'Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite a norma delle vigenti norme di legge sul volontariato e dello Statuto dell'Associazione.
6. Gli operatori di cui sopra, data la natura dell'attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all'Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
7. L'A.V.O. Terracina, associata alla Federavo, con sede in Milano, s'impegna a tenere a base della propria attività le norme organizzative suggerite dalla predetta Federazione.

Articolo 2 (Ammissione)

1. Possono essere ammessi all'A.V.O. Terracina soggetti di ambo i sessi **di età compresa tra i 17 e i 75 anni**, che siano fisicamente e psicologicamente idonei all'attività da svolgere e che accettino lo Statuto e il Regolamento dell'A.V.O. Terracina.
2. Per l'ammissione occorre frequentare il corso di base e aver superato il successivo colloquio e, inoltre, aver seguito il periodo di tirocinio.
Il corso di base può essere frequentato anche da soggetti di età inferiore a 18 anni ma superiore ai 16 anni.
Per specifici casi sono contemplate eccezioni (vedi articolo 3 punto 1).
3. All'ammissione ai corsi di base e ai successivi gradi previsti dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo.

